



COMUNE DI AVELLINO REGIONE CAMPANIA

Settore Tutela Ambientale e Patrimonio



DISCIPLINARE DI GARA

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico denominato "*Piano Regionale di Bonifica*" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica".

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'Appalto, di sola esecuzione, dei lavori e servizi di "rimozione dei cubi in cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, depositati nell'ex stabilimento Isochimica di Avellino".

CUP: G38C1600080003

CIG: 743521772A.



Sommario

Art. 1 - Premesse	4
Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
Art. 2.1 - Documenti di gara	5
Art. 2.2 - Chiarimenti	5
Art. 2.3 - Comunicazioni	5
Art. 3 - Oggetto dell'appalto e procedura di affidamento	6
Art. 4 - Importo dell'appalto e modalità di pagamento	6
Art. 5 - Durata	7
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara	7
Art. 7 - Requisiti di partecipazione	7
Art. 8 - Avvalimento	9
Art. 9 - Subappalto	11
Art. 10 - Garanzia provvisoria	11
Art. 11 - Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti	13
Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	14
Art. 13 – Modalità e termine per la presentazione delle offerte	15
Art. 14 - Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa	16
Art. 14.1 – Domanda di partecipazione	16
Art. 14.2 – Domanda e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	20
Art. 15 - Contenuto della busta B – Offerta tecnica	21
Art. 16 – Contenuto della busta C – Offerta economica	22
Art. 17 – Criterio di aggiudicazione	23
Art. 18 - Valutazione della «Offerta Tecnica»	25
Art. 18.1 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»	25
Art. 18.2 - Elemento Tempo	27
Art. 18.3 - Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:	28
Art. 19 - Valutazione della «Offerta Economica»	28
Art. 20 - Modalità di esperimento della procedura di gara.	28
Art. 20.1 - Apertura della gara	28
Art. 20.1.1 - Disciplina generale delle sedute	28
Art. 20.1.2 - Individuazione degli offerenti e delle offerte	29
Art. 20.1.3 – Commissione giudicatrice	30
Art. 20.2 - Esame delle condizioni di partecipazione	30
Art. 20.3 - Cause di esclusione in fase di ammissione	30
Art. 20.3.1 - Cause di esclusione in fase di esame preliminare:	30
Art. 20.3.2 - Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti	31
Art. 20.3.3 - Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio	31
Art. 20.4 - Soccorso istruttorio	32
Art. 20.5 - Esclusioni definitive	33
Art. 21 - Ammissione degli offerenti	33
Art. 21.1 - Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse	33
Art. 21.2 - Controllo del possesso dei requisiti	33
Art. 21.3 - Conclusione della fase di ammissione degli offerenti	34
Art. 22 - Gestione della «Offerta Tecnica»	34
Art. 22.1 - Esame della «Offerta Tecnica»	34
Art. 22.2 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»	34
Art. 22.3 - Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»	34



Art. 23 - Gestione della «Offerta Economica»	35
Art. 23.1 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»	35
Art. 23.2 - Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame «Offerta Economica»	36
Art. 23.3 - Valutazione della «Offerta Economica»	36
Art. 24 - Formazione della graduatoria provvisoria	36
Art. 25 - Offerte anomale o anormalmente basse	36
Art. 26 - Aggiudicazione	37
Art. 26.1 - Verbali	37
Art. 26.2 - Proposta di aggiudicazione:	38
Art. 26.3 - Aggiudicazione	38
Art. 26.4 - Provvedimento di aggiudicazione	38
Art. 26.5 - Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:	39
Art. 27 – Spese relative alla pubblicazione:	39
Art. 28 - Stipula del contratto	39
Art. 29 - Obblighi dell'aggiudicatario	40
Art. 30 - Adempimenti contrattuali	40
Art. 31 -Dichiarazioni e documentazione amministrativa	41
Art. 32 - Imposta di bollo	42
Art. 33 - Comunicazioni agli operatori economici:	42
Art. 34 - Acquisizione informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:	42
Art. 34 – Controversie	43
Art. 35 - Supplente	43
Art. 36 - Trattamento dei dati personali	43
Art. 37 - Accesso agli atti	44
Art. 38 - Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara	44
Art. 39 - Riserva di aggiudicazione	44
Art. 40 – Informazioni e chiarimenti	44



Art. 1 - Premesse

Con atto, notificato in data 17/06/2013 dal Corpo Forestale dello Stato presso la sezione di della Procura della Repubblica di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino veniva nominato custode giudiziario dell'area nella quale aveva operato l'ex Isochimica.

La Procura della Repubblica con atto prot. 1082/UDCP/Gab./VCG del 04/03/2014 nominava, quale custode giudiziario dell'area, in aggiunta al Sindaco di Avellino, il Presidente della Giunta Regionale Campania.

La suddetta area "ex Isochimica" risulta ubicata in località Pianodardine – Zona Asi – del Comune di Avellino, ed è censita con codice sito 4008C502 nell'anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013.

In data 07/01/2015 veniva sottoscritto l'Accordo, tra Regione Campania e Comune di Avellino, per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell'ex stabilimento Isochimica;

La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 del suddetto Accordo, si impegnava a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area Ex Isochimica; mentre il Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 3, si impegnava, nella sua qualità di soggetto attuatore, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti alle procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tutti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex Isochimica devono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente anche alla luce del fatto che il Comune di Avellino non è proprietario dell'area.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/04/2016 veniva approvato il "progetto preliminare" di bonifica dell'area superficiale ex Isochimica.

Con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 09/06/2017 veniva approvato il Progetto Definitivo per la bonifica dell'area superficiale dell'ex stabilimento Isochimica, la cui attuazione veniva prevista per tre distinti e successivi lotti funzionali d'intervento.

Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 30/05/2017, la Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema, approvava i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e il soggetto attuatore nell'ambito del FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" - DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA".

Il Settore Tutela Ambientale del Comune di Avellino, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica dell'I.S.S. e del Consorzio Interuniversitario C.U.G.R.I., redigeva il progetto esecutivo per la "Bonifica Area Superficiale – 1° Lotto Funzionale" dell'area ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località "Pianodardine". Per il giorno 23/01/2018 veniva convocata, con nota prot. 574 del 04/01/2018, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta, da parte degli Enti Competenti, relativamente al Progetto Esecutivo per la "Bonifica Area Superficiale – 1° Lotto Funzionale" dell'area ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località "Pianodardine". Nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi l'intervento di cui al precedente punto veniva approvato all'unanimità.

Con determina a contrarre n. 1522 del 24/05/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i lavori e servizi di "rimozione dei cubi in cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, depositati nell'ex stabilimento Isochimica di Avellino".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei lavori è l'area dell'ex stabilimento Isochimica ubicata alla via Pianodardine, snc di



Avellino, Codice NUTS: ITF34. CUP: G38C16000080003 – CIG: 743521772A.

Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Art. 2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice e degli artt. 33 e seguenti, della Sezione IV del DPR 207/2010, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

1. Relazione tecnica generale
2. Elaborati di inquadramento territoriale
3. Elaborati di rilievo
4. Scheda di dettaglio "cubi"
5. Computo metrico estimativo
6. Computo della sicurezza
7. Piano di sicurezza e di coordinamento
8. Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi
9. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
10. Stima di incidenza sicurezza
11. Stima di incidenza manodopera
12. Quadro tecnico economico
13. Cronoprogramma;

b) Bando di gara;

c) Disciplinare di gara;

d) Relazione finale caratterizzazione cubo del 09/10/2015;

d) Relazione finale caratterizzazione cubo del 21/04/2017;

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.avellino.it> nell'area "Avvisi, bandi e gare".

La documentazione di gara è disponibile anche presso l'ufficio Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino visionabile, previo appuntamento telefonico al numero 0822500314 o a mezzo mail all'indirizzo michelangelo.sullo@comune.avellino.it, nei giorni feriali del martedì, giovedì e venerdì entro il 04/07/2018. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

Art. 2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica michelangelo.sullo@comune.avellino.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite possibilmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.avellino.it> alla directory "Avvisi, bandi e gare".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.3 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai



fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto e procedura di affidamento

L'appalto, pur facendo parte di un intervento di bonifica superficiale più complesso che sarà attuato per mezzo di due ulteriori successivi lotti funzionali, risulta essere un intervento unico non ripetibile da affidare quale unico lotto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'intervento di bonifica dell'area superficiale dell'ex stabilimento Isochimica è suddiviso in tre lotti funzionali aggiudicabili separatamente, in quanto riguardanti prestazioni nettamente distinte.

In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale l'Amministrazione aggiudicante intende procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto indicato, da realizzarsi nel Comune di Avellino - Zona A.S.I. - località Pianodardine, che prevede l'esecuzione unitaria di tutti i lavori e servizi puntualmente descritti e quantificati agli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale di appalto.

La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall'art. 3, lett. sss), art. 59 e art. 60 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n°50, nel prosieguo del presente documento denominato Codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Il sorteggio, ove ricorra tale evenienza, sarà effettuato, senza soluzione di continuità, nella stessa seduta pubblica di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 4 - Importo dell'appalto e modalità di pagamento

L'intervento oggetto di appalto è finanziato con i Fondi Regionali di cui al Delibera della Giunta Regionale Campania n. 10 del 30/05/2017 «FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" - DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "*Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA*" con soggetto attuatore il Comune di Avellino - Approvazione criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e il soggetto attuatore».

L'importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, ammonta ad



€.2.710.216,17 oltre I.V.A., di cui, per costi relativi della sicurezza, stimati ed individuati ai sensi del Tit. IV, capo 1, del D. lgs. n°81/2008, € 123.768,92, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del pt. 4.1.4. dell'all. XV del medesimo D. Lgs.

L'appalto in questione si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Ctg.	Cl.	Qualific. obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Rimozione e smaltimento cubi cemento contenenti amianto	OG12	IV bis	Si	2.710.216,17	100	Prevalente	Si

La lavorazione prevalente, prevista nel progetto esecutivo, risulta classificata in Ctg. OG12 Cl. IVbis nell'importo di euro 2.710.216,17.

Ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee), del Codice, la modalità di determinazione del corrispettivo è prevista a misura.

Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti secondo le modalità riportate all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto (cadenza pari ad € 250.000,00 di lavori netti).

Art. 5 - Durata

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 200 (duecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della consegna (art. 14 del C.S.A.).

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara

Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e 48 del Codice fatte salve le espresse previsioni di divieto dallo stesso articolo previste.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di carattere generale:

- a.1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
- a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art. 1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n° 210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n° 266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
- a.3) insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
- a.4) insussistenza, per gli operatori economici, in relazione all'affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;



- a.5) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, devono essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
- a.6) gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). [**Previsto per servizi, forniture e lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190**]
- a.7) ai sensi dell'art. 13 della deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 dichiarazione di rispetto degli obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità e dalla Legge n. 190/2012 sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54.

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.

Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato vedi art.39, comma 3), dello stesso Codice;

- b.2) qualificazione per prestazione di esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 60, 61, 62 e 92, 93, 94 del Regolamento nella **Ctg. OG 12, cl. IV bis**, o art. 90 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'Art. 92., del Regolamento, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, comma 1) *"Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti ... tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente"*.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, primo periodo i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del venti per cento dell'importo dei lavori.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti all'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti la mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese



di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Si richiama l'attenzione degli operatori che intendano concorrere in A.T.I. sulla previsione normativa contenuta nell'art. 61, comma 2, del Regolamento secondo cui: *"La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.92, comma 2"*.

Per effetto delle prescrizioni normative sopra richiamate è **fatto obbligo** agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto dall'art. 92 del Regolamento,

Il mancato rispetto del suddetto obbligo determinerà l'attivazione della procedura prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice.

b.3) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe minima F; Categorie 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima B (importo dei lavori di bonifica fino a € 9.000.000,00;

Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato vedi art. 83, comma 3), dello stesso Codice;

b.4) qualificazione per prestazione di esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 60, 61, 62 e 92 del Regolamento nella Ctg. OG12 cl. IV bis.

C) Requisiti di esecuzione dell'appalto:

disponibilità **obbligatoria, a pena d'esclusione**, ai sensi dell'art. 100 del Codice, da documentarsi secondo quanto appresso precisato, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (*utilizzare preferibilmente il modello di auto-dichiarazione allegato **Sub 5/a** al presente disciplinare*). Si chiarisce che l'operatore economico che indicherà impianti di deposito/stoccaggio temporanei dell'amianto sarà escluso dalla presente procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

In caso di difficoltà di accesso al suddetto sistema o di una sua temporanea indisponibilità la verifica del possesso dei requisiti sarà svolta chiedendo direttamente ai concorrenti interessati a mezzo fax/p.e.c. la presentazione dei documenti elencati al successivo articolo 12.

Art. 8 - Avvalimento



Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

La facoltà prevista dall'art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai **Requisiti inerenti l'idoneità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. B.b.2).**

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel ricorso all'avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell'impresa ausiliaria, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 89 del Codice e dall'art. 88 del Regolamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo imposto dall'art. 88 del Regolamento di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall'art. 89, comma 1, del Codice e dall'art. 88 del Regolamento determinerà l'attivazione della procedura del soccorso istruttorio.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara** sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si richiama l'attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall'art. 89 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto prescritto dal medesimo art. 89 e dall'art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell'impresa ausiliaria, che deve essere presentata.

Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:

- a. dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.



- n°445/2000, con la quale si attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (art.49, comma 2, lett. a);
- b. dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
- ~ la denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali;
 - ~ che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell'offerta;
 - ~ che nei confronti dell'impresa nulla osta ai fini dell'art. 67 del D. Lgs. n°159/2011;
 - ~ l'assenza delle cause d'esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
 - ~ l'assenza delle cause d'esclusione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n°159;
 - ~ l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall'art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto "pubblico" fino alla conclusione del periodo di emersione);
 - ~ insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
 - ~ l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. documentazione, riferita alla Ditta ausiliaria attestazione qualificazione SOA;
- d. contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Art. 9 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente i subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione del subappaltatore;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore per diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 10 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 54.204,32 (il 2% del prezzo base dell'appalto)



2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ~ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ~ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ~ [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- ~ http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 240 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - ~ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ~ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ~ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ~ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ~ in documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ~ in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 - Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Il sopralluogo sull'area dell'ex stabilimento Isochimica è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del



documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.**

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice

Il sopralluogo sarà effettuato nei giorni appositamente fissati dal Responsabile del Procedimento, anche alla luce della particolarità del sito, oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail: michelangelo.sullo@comune.avellino.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La data di effettuazione della ricognizione verrà stabilita tenendo conto dell'ordine di prenotazione, del numero dei richiedenti e verrà comunicata al richiedente parimenti a mezzo posta elettronica.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Saranno ammesse ricognizioni presso l'area per istanze pervenute entro le ore 13,00 del giorno 06/07/2018. Non saranno ammesse ricognizioni oltre il suddetto termine.

Poiché il sopralluogo deve essere effettuato su di un'area sottoposta a sequestro giudiziario e potenzialmente contaminato da amianto, esso dovrà essere effettuato nella data ed all'ora concordate con il RUP, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate e con idonei dispositivi di protezione individuale.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il documento in questione recante l'indicazione della data e l'orario di effettuazione del sopralluogo, il nominativo dell'impresa concorrente che lo ha effettuato, il timbro e la firma autografa del soggetto che rilascia l'attestazione.

Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 13 – Modalità e termine per la presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza del Popolo n. 1 - 83100 Avellino.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, da presentarsi a corredo della stessa secondo le modalità appresso indicate, deve pervenire entro il **termine perentorio** delle ore 13.00 del giorno 18/07/2018, al seguente indirizzo: **Comune di Avellino, Settore Ambiente, Piazza del Popolo n. 1, 83100 Avellino.**

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine ultimo non saranno presi in considerazione così che il mittente/concorrente non sarà ammesso alla gara.

Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (ad es. denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, ecc.) e riportare la dicitura:

«Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'Appalto, di sola esecuzione, dei lavori e servizi di "rimozione dei cubi in cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, depositati nell'ex stabilimento Isochimica di Avellino". CUP: G38C1600080003 – CIG: 743521772A. Non aprire».

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione dalla gara.**

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal



rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.avellino.it> nella sezione "Avvisi, bandi e gare".

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14 - Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Art. 14.1 – Domanda di partecipazione

Nella busta A deve essere contenuta la domanda di partecipazione in bollo redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato Sub 1**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, lett. A) e lett. B) b.1), redatta utilizzando preferibilmente il modello **allegato Sub 1**, dovendosi in ogni caso rendere tutte le dichiarazioni in tale modello riportate.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente nel caso di concorrente singolo.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare o del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura.

2) dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, del Codice in riferimento a:

- a. direttore/i tecnico/i;
- b. di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile.

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa, debitamente sottoscritta, da ciascuno dei suindicati soggetti utilizzando preferibilmente il modello di auto-dichiarazione **allegato Sub 2** al presente disciplinare dovendosi, in ogni caso, rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nel modello del suddetto allegato ed essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Tale dichiarazione inoltre, limitatamente alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) dovrà essere resa anche dai suddetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando (utilizzare preferibilmente **allegato Sub. 3**) e, qualora ciò non fosse possibile, essa



dovrà essere resa, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (utilizzare preferibilmente l'**allegato Sub. 3-bis**).

3) Dichiarazione di impegno al rispetto dei dettami e delle prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità in materia di appalti, allegato al presente documento sotto la lett. A), sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la C.C.I.A.A., sottoscritto in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54, al cui rispetto il Comune di Avellino si è obbligato con la stipula dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°471 del 15.10.2014, quale soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'ex stabilimento Isochimica. (utilizzare preferibilmente l'**allegato Sub. 4**)

4) Documentazione a riprova della qualificazione per l'esecuzione di opere rientranti nella **Ctg. OG 12, Cl. IV bis**.

Si fa presente che il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di produrre dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, della certificazione SOA dovrà riportare integralmente tutti gli elementi della stessa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, data di rilascio dell'attestazione originaria, data di rilascio dell'attestazione in corso, data di scadenza di validità triennale, data di effettuazione della verifica triennale, data di scadenza intermedia (nel caso si tratti di un consorzio stabile), data di scadenza validità quinquennale, esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità con la specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento.

Si precisa che l'attestazione SOA si intende in corso di validità quando non risulta ancora scaduto il termine quinquennale. Come previsto dalla **Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei concorrenti di cui si compone l'associazione.

5) Documento attestante la prestazione di una garanzia di **€ 54.204,32** pari al 2% dell'importo a base di gara da costituirsi, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice, in uno dei modi definiti dall'art. 1 della Legge 10.6.1982, n°348.

Il suddetto documento deve essere reso secondo le disposizioni dell'art. 10 del presente Disciplinare di gara.

6) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'AVCP. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

7) Ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n°445/2000, del contributo di **€ 140,00 (centoquaranta)** a favore all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, determinato, da ultimo con Deliberazione della stessa Autorità del 21.12.2006, oggi A.N.A.C., da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Disciplinare di gara.

Il versamento in questione è dovuto per legge ai sensi dell'art. , commi 65 e 67, della Legge n° 266/2005 e costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta.

La mancata presentazione della documentazione a riprova dell'avvenuto versamento della contribuzione determinerà l'esclusione dalla gara senza alcuna possibilità di ricorso all'istituto del Soccorso Istruttorio.



8) Attestato dell'avvenuto sopralluogo. Il concorrente è obbligato ad effettuare una ricognizione dell'area oggetto dell'intervento di che trattasi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara. La ricognizione dovrà essere svolta dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente, il tutto secondo le espresse previsioni dell'art. 11 del presente Disciplinare di gara.

In seguito all'effettuazione del sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato che deve essere presentato in uno alla documentazione amministrativa descritta nei punti precedenti.

9) Modello DGUE - La Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il modello DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche e/o terzi e consiste in un'autodichiarazione formale aggiornata, resa dall'operatore economico:

- ~ di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice come riportate al punto 3 del presente disciplinare (compilando la Parte I, II, III e VI);
- ~ di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, come riportati all'art. 4 del presente Disciplinare (compilando la Parte IV). Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato in forma cartacea, secondo quanto previsto nel succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016, che qui si intende integralmente riportato. A tal fine si precisa che il modello in formato elettronico da compilare può essere reperito anche avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni e degli operatori economici al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>. Tale servizio consente di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere la versione cartacea da inserire nella Busta A. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, devono contenere, quanto previsto nei predetti punti ed essere prodotte nelle forme indicate dal bando e dal disciplinare.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati, nella piena consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un pubblico ufficiale, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto dichiarato dal concorrente.

Nel caso in cui il Presidente, o la Commissione preposta all'espletamento della Gara lo ritenga, saranno attivate le procedure previste dall'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'attivazione del Soccorso Istruttorio "oneroso", di cui al secondo periodo del citato comma, il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria è stabilito nella misura del 2 (due) per mille dell'importo di cui al precedente art. 2, €5.420,43



(cinquemilaquattrocentoventi/43).

Art. 14.2 – Domanda e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori e servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori e servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori e servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro o servizio, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro o del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 15 - Contenuto della busta B – Offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica", in relazione ai criteri di aggiudicazione del successivo art. 16 del presente Disciplinare di gara, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Documentazione Elemento A:

L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 5 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza della particolare lavorazione (Max punti 40).

2) Documentazione Elemento B:

L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 5 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l'organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere.

L'offerente potrà, inoltre, allegare alla predetta relazione un elaborato grafico (massimo 3 pagine in formato A3) in grado di rappresentare le attività e le fasi organizzative dei lavori (Max punti 15).

3) Documentazione Elemento C:

L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente i miglioramenti da apportare al piano di monitoraggio previsto dal progetto Esecutivo, i tempi e le modalità di attuazione (Max punti 10).



4) Documentazione Elemento D:

L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente il Piano di Comunicazione con tempi e modalità di attuazione (Max punti 5).

5) Documentazione Elemento E:

L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 2 pagine in formato A4) per illustrare dettagliatamente le metodologie, i mezzi ed il personale utilizzato per la riduzione dei tempi e la risoluzione di eventuali interferenze che dovessero prodursi a causa della compressione dei tempi di attuazione dell'intervento.

In allegato alla predetta relazione l'offerente dovrà presentare, nel formato che riterrà adeguato, il crono programma previsto per l'esecuzione dei lavori (Max punti 10).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nei precedenti articoli per la sottoscrizione della domanda

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- a.1) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- a.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- a.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

Inoltre, l'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione**, non può:

- b.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui al successivo articolo 16 o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b.2) comportare maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante. Pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- b.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti lettere a.) oppure b.), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Art. 16 – Contenuto della busta C – Offerta economica

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **modello Sub 6** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

Nella busta "**C- OFFERTA ECONOMICA**" deve essere contenuta, a pena d'esclusione:

L'offerta economica, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, recante:

- l'indicazione del prezzo offerto, espresso in termini di ribasso percentuale, indicato in cifre e lettere, con non oltre tre cifre decimali, che si propone sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere;
- l'indicazione, espressa in cifre e lettere con non oltre due cifre decimali, dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per effetto della formulazione del comma 10 dell'art 95 del Codice *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui"*



luoghi di lavoro la mancata indicazione di tali costi, in quanto violazione di una previsione normativa, costituirà motivo di esclusione.

Nel caso in cui l'offerta economica e la dichiarazione siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante esse devono essere corredate, a pena d'esclusione, della relativa procura.

In caso di soggetto concorrente temporaneamente raggruppato ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice l'offerta economica, e la dichiarazione che l'accompagna vanno sottoscritte:

- dal soggetto qualificato mandatario del raggruppamento temporaneo mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza. In tal caso, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- congiuntamente, da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo, se il raggruppamento non è ancora formalmente costituito (art. 48, comma 7, del Codice).

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

N.B.: l'offerta economica deve, obbligatoriamente, a pena d'esclusione, essere contenuta nella "Busta C" chiusa e sigillata.

Art. 17 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi tesi, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta mediante criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella busta "B - OFFERTA TECNICA" deve essere contenuta, a pena d'esclusione l'**Offerta Tecnica** illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica come specificati nel seguente prospetto:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		PONDERAZIONE
ELEMENTO A – Esecuzione specifica lavorazione		
ELEMENTO A	<p>Elemento A: Misure di sicurezza nell'esecuzione della lavorazione di movimentazione, trattamento e avvio a discarica dei cubi di cemento contenenti amianto. In particolare si richiede il miglioramento delle modalità di sicurezza dell'esecuzione della specifica lavorazione. Descrizione delle misure integrative di sicurezza che s'intendono adottare nel cantiere, nonché delle eventuali proposte integrative/modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alla specifica modalità operativa prevista per l'esecuzione della lavorazione.</p>	40



	<p>Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sulla qualità del sistema di movimentazione, trattamento ed avvio a scarica dei cubi (contenenti amianto friabile). Il progetto esecutivo posto a bando prevede un sistema di sicurezza "minimo" che dovrà essere implementato e/o modificato migliorandone le modalità di messa in atto. La valutazione della Commissione terrà, inoltre, conto della capacità di approfondire le questioni della sicurezza in cantiere, in relazione alla specifica lavorazione, ed alla capacità di fornire anche proposte migliorative e/o integrative al piano di sicurezza.</p> <p>Documentazione Elemento A: L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 5 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza della particolare lavorazione.</p>	
ELEMENTO B – Organizzazione del cantiere		
ELEMENTO B	<p>Elemento B: Organizzazione del cantiere. Descrizione della struttura organizzativa, delle risorse tecniche dedicate, delle attrezzature e dei mezzi d'opera da impiegare, in relazione alle specifiche categorie di lavori, nonché indicazione delle modalità di esecuzione di alcuni lavori specialistici di particolare complessità, quali a titolo di esempio la stesura del ciclo incapsulante ed il rivestimento in film polietilenico dei cubi di cemento contenenti amianto. Descrizione e dislocazione delle attrezzature nell'area di cantiere ed interferenze con il contesto.</p> <p>Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sulla qualità dell'organizzazione del cantiere e sulla qualità dei mezzi d'opera da impiegare e sulla loro efficace previsione di utilizzazione.</p> <p>Documentazione Elemento B: L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 5 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l'organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere. L'offerente potrà, inoltre, allegare alla predetta relazione un elaborato grafico (massimo 3 pagine in formato A3) in grado di rappresentare le attività e le fasi organizzative dei lavori.</p>	15
ELEMENTO C – Piano di monitoraggio		
ELEMENTO C	<p>Elemento C: Implementazione delle attività previste nel Piano di Monitoraggio della fibre di amianto aerodisperse, prima, durante e dopo le lavorazioni. L'offerente potrà prevedere un'integrazione/miglioramento del piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse.</p> <p>Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sui miglioramenti apportati al Piano di Monitoraggio previsto dal progetto esecutivo, sulla qualità dei suddetti miglioramenti, sia in termini di area oggetto del controllo che in termini di metodologia analitica utilizzata.</p> <p>Documentazione Elemento C: L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente i miglioramenti da apportare al piano di monitoraggio previsto dal progetto Esecutivo, i tempi e le modalità di attuazione.</p>	10



ELEMENTO D – Piano di Comunicazione		
ELEMENTO D	Elemento D: L'offerente potrà prevedere una Piano di Comunicazione rivolto alla comunità ed ai soggetti portatori di interessi diffusi (stakeholder) volto a dare periodici aggiornamenti sia sullo stato di attuazione delle lavorazioni, sulle metodologie utilizzate, sui risultati dei monitoraggi delle fibre aerodisperse in aria e sui tempi restanti per la conclusione dell'intervento.	5
	Valutazione Commissione: La commissione procederà a valutare gli obiettivi prefissati dal Piano di Comunicazione, la programmazione dei mezzi da utilizzare e dei tempi per la veicolazione della comunicazione all'esterno.	
	Documentazione Elemento D: L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente il Piano di Comunicazione con tempi e modalità di attuazione.	
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
ELEMENTI QUANTITATIVI	E - Elemento tempo: In relazione alla organizzazione che l'offerente intende adottare per gestire il cantiere, indicazione del tempo offerto per la realizzazione di tutti i lavori. L'offerente dovrà dichiarare in quanto tempo intende completare i lavori in Oggetto e presentare un crono programma completo delle attività. Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari 200 giorni naturali e consecutivi. L'offerta presentata non potrà scendere al di sotto dei 100 giorni naturali e consecutivi. Documentazione Elemento E: L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 2 pagine in formato A4) per illustrare dettagliatamente le metodologie, i mezzi ed il personale utilizzato per la riduzione dei tempi e la risoluzione di eventuali interferenze che dovessero prodursi a causa della compressione dei tempi di attuazione dell'intervento. In allegato alla predetta relazione l'offerente dovrà presentare, nel formato che riterrà adeguato, il crono programma previsto per l'esecuzione dei lavori.	10
	F- Elemento prezzo	20
TOTALE		100

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 120 del DPR n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al DPR n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 18 - Valutazione della «Offerta Tecnica»

Art. 18.1 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al sub-elemento (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.



I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi **natura qualitativa**, saranno determinati dalla **commissione giudicatrice**, sulla base della documentazione contenuta nella buste **"B – Documentazione tecnica"**, in una o più **sedute riservate**, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi di cui alla suddetta tabella.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata:

mediante i **confronti a coppie** eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare (si farà riferimento all'allegato G del ex DPR 207/2010).

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione e criteri aventi natura qualitativa sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui all'allegato G del Regolamento e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari di cui al detto allegato G;
- 2) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto 1);
- 3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnato alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. In tal caso, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa, altresì, che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

I coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun elemento di cui sopra saranno determinati:

- A)** mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi o rispondenti alle necessità della stazione appaltante.

PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

B) Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari.

Il punteggio relativo a ciascun sub-elemento sarà dato dal prodotto del coefficiente come sopra attribuito per il massimo punteggio attribuibile per il sub-elemento in considerazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene per il singolo sub-elemento di cui sopra il punteggio pari al peso complessivo assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Si precisa che la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione dei punteggi.

Art. 18.2 - Elemento Tempo

L'elemento tempo è costituito dalla riduzione di giorni lavorativi che però non può superare il 50% del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

Alla riduzione dei giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori:

~ è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);



- ~ è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- ~ è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = R_i / R_{max}$$

dove:

- V(a) i** è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
- R_i** è il ribasso dell'offerta in esame;
- R_{max}** è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Art. 18.3 - Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;
- b) sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche**, non escluse per altre motivazioni, senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

Art. 19 - Valutazione della «Offerta Economica»

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 4. Al ribasso percentuale sul prezzo:

- ~ è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- ~ è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- ~ è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = R_i / R_{max}$$

dove:

- V(a) i** è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
- R_i** è il ribasso dell'offerta in esame;
- R_{max}** è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Art. 20 - Modalità di esperimento della procedura di gara.

Art. 20.1 - Apertura della gara

Art. 20.1.1 - Disciplina generale delle sedute

Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- ~ dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;



- ~ dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo articolo 25;
- ~ dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti;
- ~ della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice.

In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il presidente del seggio di gara può sempre chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata per mezzo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente all'indirizzo "Avvisi, bandi e gare" che equivale a notifica per gli operatori economici, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web;
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

Art. 20.1.2 - Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 31/07/2018, alle ore 10:30** presso gli Uffici del Settore Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino, sito in Piazza del Popolo, 1 – 83100 Avellino e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente alla sezione "Avvisi, bandi e gare" almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità, sul sito informatico dell'Ente, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. In caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) apporre all'esterno delle buste la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi ad accantonare le stesse buste sul banco degli incanti;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 20.4;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) redigere il provvedimento/verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice (pubblicazione sul profilo del committente).



Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 20.1.3 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Art. 20.2 - Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del suddetto articolato, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare che:

- a) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20.3 - Cause di esclusione in fase di ammissione

Art. 20.3.1 - Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 18 del presente Disciplinare (18/07/2018 ore 13.00), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;



- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica (Busta C)** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica (Busta B)** oppure contiene l'**Offerta Tecnica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- h) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** e/o dell'**Offerta Tecnica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

Art. 20.3.2 - Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 20.2;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal DPR n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito di cui all'art. 11.

Art. 20.3.3 - Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva, ai sensi del successivo articolo 20.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ~ ne hanno omesso la presentazione;
 - ~ hanno dichiarato condizioni incomplete, errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - ~ hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - ~ se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione;
 - ~ se da costituirsi, l'impegno alla costituzione, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
 - ~ di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - ~ hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - ~ consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - ~ avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;



- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

Art. 20.4 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ~ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ~ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ~ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ~ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ~ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell' articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione, la Stazione



appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di **euro 5.420,43** a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), si procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico;
- e) la sanzione è dovuta nel solo caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art. 83, comma 9 quinto periodo, del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla gara;
- f) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

Art. 20.5 - Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 20.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 20.4:
 - ~ risultano falsi o mendaci;
 - ~ sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

Art. 21 - Ammissione degli offerenti

Art. 21.1 - Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante può autonomamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Stante la peculiarità dell'intervento e la necessità di provvedere alla rimozione e smaltimento dei cubi di cemento contenenti amianto, si procederà all'aggiudicazione della procedura di gara anche in presenza di una sola offerta.

Art. 21.2 - Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.



Art. 21.3 - Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 22 - Gestione della «Offerta Tecnica»

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In particolare, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 20.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

Art. 22.1 - Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 17 e 18;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza/armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

Art. 22.2 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità.

Art. 22.3 - Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già



assegnati ai relativi elementi;

- b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità nel seguito descritte.

Art. 23 - Gestione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 22.3, relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b. a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c. alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- d. ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e. ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 23.1;
- f. ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

Art. 23.1 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 23, lettera d);



Art. 23.2 - Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame «Offerta Economica»:

Ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ammesse con riserva le offerte:

- ~ che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione;
- ~ che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- ~ che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l'offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- ~ che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 23.3 - Valutazione della «Offerta Economica»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 19 per il peso previsto all'articolo 17.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta per il peso previsto all'articolo 17.

Art. 24 - Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** con il punteggio dell'**Offerta Economica** e temporale;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza/armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

Art. 25 - Offerte anomale o anormalmente basse

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica**, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente



basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
- il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili;
- archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza/armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Art. 26 - Aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Art. 26.1 - Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono



riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

Art. 26.2 - Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata nel caso ricorra la condizione di cui all'articolo 25, lettera b);
- d) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

Art. 26.3 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 35, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 26.4 - Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito ed, in ogni caso, diviene definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dello stesso articolo;



b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 26.5 - Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

L'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

Resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

Ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Art. 27 – Spese relative alla pubblicazione:

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 28 - Stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9 , 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo;
- d) laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011) oppure in alternativa



procede a richiedere notizie direttamente alla prefettura di appartenenza.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati o dalla richiesta alla prefettura di competenza, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Art. 29 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
- c) la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
- d) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7 ,del decreto legislativo n. 50 del 2016
- e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- g) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- h) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Art. 30 - Adempimenti contrattuali

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione



appaltante:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 31 -Dichiarazioni e documentazione amministrativa

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.
- alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5,



90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010.

- le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016;
- alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 32 - Imposta di bollo

La domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione.

La violazione della precedente disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

Art. 33 - Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti, mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Le comunicazioni della Stazione Appaltante, per le convocazioni delle sedute di gara, relativa ai verbali, FAC e comunicazioni varie, avverranno per mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino all'indirizzo "Avvisi, band e gare". Dette comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore di notifica per gli operatori economici.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento, o al suo mandatario o capogruppo, nel caso di RTI o altro, si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

Art. 34 - Acquisizione informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 06/07/2018.**

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'onere e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni.

Se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione possibilmente entro i successivi 3 (tre) giorni feriali.

Le richieste di informazioni e chiarimento in merito alla documentazione, capitolato, bando e progetto vanno



presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante posta elettronica (e-mail) al Responsabile del procedimento Arch. Michelangelo Sullo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): michelangelo.sullo@comune.avellino.it.

L'ufficio competente per la procedura di gara osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

Martedì 15.30 – 17.00

Venerdì 10.00 – 13.00

Il presente disciplinare, i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti e la documentazione di progetto sono liberamente disponibili sul sito internet www.comune.avellino.it nella sezione "Avvisi, Bandi e Gare" dal quale può essere scaricata liberamente.

Art. 34 – Controversie

Inoltre, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale predetto nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

In particolare, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale

Art. 35 - Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Avellino nella persona dell'arch. Michelangelo



Sullo;

- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 37 - Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Art. 38 - Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016,;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art. 217 d.lgs. n. 50/2016 ;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

Art. 39 - Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 40 – Informazioni e chiarimenti

Informazioni riguardanti il progetto esecutivo posto a base di gara possono essere richieste al RUP:



Arch. Michelangelo SULLO - michelangelo.sullo@comune.avellino.it,

Ai tecnici progettisti:

Arch. Salvatore PORRECA - salvatore.porreca@comune.avellino.it e geom. Giancarlo CERRONE
giancarlo.cerrone@comune.avellino.it.

Informazioni sulla procedura di gara: Bando, Disciplinare ed elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara sono disponibili sul sito internet dell'Amministrazione, www.comune.avellino.it, alla voce Bandi di Gara.

Avellino, 05/06/2018.

IL RUP

f.to Arch. Michelangelo Sullo

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luigi Angelo Maria CICALESSE



Allegati: modelli per la partecipazione:

Sub 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

Sub 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80;

sub 3 - DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI;

sub 3 bis - DICHIARAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI SOGGETTI CESSATI;

sub 4 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNOI AL RISPETTO DEI DETTAMI E DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;

Sub 5/A - DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

Sub 5/b - DICHIARAZIONE TITOLARE DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO ALLO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

Sub 6 - MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA;

Sub 7 - MODELLO DI OFFERTA TEMPO;